

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4



COMUNE DI CIVITAVECCHIA



COMUNE DI SANTA MARINELLA



COMUNE DI ALLUMIERE



COMUNE DI TOLFA



REGIONE
LAZIO

CAPOFILIA: COMUNE DI CIVITAVECCHIA

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI "ASSEGNI DI CURA" *SERVIZI ED INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI* *LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2006 N. 20*

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO
RENDE NOTO

Che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande relative all'attivazione dei servizi e degli interventi previsti dai specifici Fondi regionali.

INTERVENTI

Il presente Avviso Pubblico prevede l'attivazione di interventi di aiuto alla persona, a sostegno della domiciliarità, mediante l'erogazione di un contributo economico denominato "assegno di cura".

L'assegno di cura dovrà essere finalizzato a realizzare:

1. **l'assistenza domiciliare diretta** erogata tramite idoneo organismo individuato dal richiedente dal richiedente tra quelli iscritti nel registro distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona;
2. **l'assistenza domiciliare indiretta** fornita da:

- organismi del Terzo Settore in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per lo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare ed aiuto personale a non autosufficienti, iscritti al registro distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona;

- personale di accudimento, assunto con regolare contratto di lavoro, necessariamente iscritto al registro distrettuale degli assistenti alla persona.

I registri di cui sopra, sono costantemente aggiornati e consultabili al seguente link <http://www.comune.civitavecchia.rm.it/ufficio-di-piano/>

Le persone destinatarie del sostegno economico (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) che scelgono il proprio assistente o l'Organismo del terzo settore al di fuori dei registri distrettuali appositamente istituiti, dovranno far iscrivere gli stessi in detti registri entro il termine di tre mesi dal ricevimento della comunicazione di ammissione al beneficio richiesto. Tale adempimento risulta essenziale per il proseguimento dell'erogazione del sostegno economico.

Possono richiedere l'iscrizione al registro degli assistenti alla persona le seguenti figure:

- a) operatori sociosanitari (OSS);
- b) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST);
- c) operatori socioassistenziali (OSA);
- d) operatori tecnici ausiliari (OTA);
- e) assistenti familiari (DGR 60912007);
- f) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari.

Possono, altresì, svolgere le funzioni di assistente alla persona coloro che non sono in possesso dei titoli sopra indicati, ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socioassistenziali per persone con disabilità e/o per persone anziane, che si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati entro un anno dall'assunzione.

Il mancato conseguimento del titolo fa venir meno l'idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie di questa forma di assistenza.

Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari ed affini, come individuati all'articolo 433 del Codice Civile.

DESTINATARI

Persone residenti in uno dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario 1 Roma 4 (Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere) che presentino un ISEE (sociosanitario o per prestazione agevolate rivolte a minorenni) inferiore o pari ad Euro 14.000,00 – che non siano già beneficiari di interventi similari erogati da Enti pubblici (assistenza domiciliare, inserimento presso centri diurni o residenziali finanziati con risorse comunali o distrettuali, contributi per la disabilità gravissima, contributi per persone affette da Alzheimer, ecc.) - che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- **soggetti totalmente e permanentemente non autosufficienti** e cioè incapaci di provvedere a sé stessi se non con l'aiuto totale continuo e permanente di altre persone;
- **soggetti temporaneamente non autosufficienti** e cioè che versano in uno stato di temporanea, totale o parziale perdita di abilità fisica o psichica, che per recuperare in parte o del tutto la loro funzionalità hanno bisogno di assistenza riabilitativa, intensiva e/o di assistenza medico-infermieristica specifica e di assistenza psico-sociale;
- **soggetti parzialmente e permanentemente non autosufficienti** e cioè soggetti che non soffrano di situazioni patologiche che compromettano del tutto il livello di autosufficienza (persone con disabilità sensoriale, fisica, mentale, malati cronici), nonché soggetti con autonomia limitata in grado di provvedere a sé stessi anche con l'aiuto discontinuo e parziale di altri.

Si prenderà in esame l'ISEE sociosanitario riferito all'intero nucleo familiare del beneficiario o, se più favorevole e solo per le persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, riferito al nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario composto dal richiedente la prestazione, dal coniuge e dai figli minorenni e/o maggiorenni a carico ai fini IRPEF.

Se il beneficiario ha un'età inferiore agli anni 18, sarà considerato l'ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni. L'attestazione ISEE deve essere in possesso del richiedente alla data di presentazione della domanda pena l'inammissibilità al beneficio. In caso di imminente scadenza dei termini del presente avviso pubblico, il richiedente che non risulta ancora in possesso dell'attestazione ISEE ma ha già provveduto a compilare presso gli enti preposti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), potrà comunque presentare domanda di accesso allegando nell'apposito spazio della modulistica la ricevuta di presentazione della DSU rilasciata da parte dell'ente acquisitore. Solo nel caso specifico il Servizio Sociale potrà acquisire successivamente l'attestazione ISEE accedendo al sistema informatico all'uopo predisposto.

Non verranno ammesse domande che riportano dati che non consentono una chiara identificazione dell'attestazione ISEE, che presentano un ISEE non in corso di validità. Verranno escluse anche le domande che riportano un'attestazione ISEE non valida per quanto attiene la composizione familiare del nucleo del beneficiario poiché difforme rispetto a quanto riscontrabile dalle verifiche anagrafiche.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I punteggi verranno attribuiti secondo le seguenti modalità:

VALORE ISEE :	ISEE da 0,00 a 5.000,00	punti 4
	ISEE da 5.000,01 a 8.000,00	punti 3
	ISEE da 8.000,01 a 11.000,00	punti 2
	ISEE da 11.000,01 a 14.000,00	punti 1

LIVELLO DI NON AUTOSUFFICIENZA:

1. soggetti totalmente e permanentemente non autosufficienti	punti 4
2. soggetti temporaneamente non autosufficienti	punti 2
3. soggetti parzialmente e permanentemente non autosufficienti	punti 1

ENTITA' DELL'ASSEGNO DI CURA

L'assegno di cura verrà erogato mensilmente per un periodo di mesi 6 e verrà concesso fino ad esaurimento dei fondi disponibili. L'entità del contributo è determinata dal punteggio attribuito e verrà stabilita come segue:

- PUNTI 8 € 600,00 mensili
- PUNTI da 7 a 5 € 400,00 mensili
- PUNTI da 4 a 3 € 200,00 mensili
- PUNTI 2 € 100,00 mensili

L'assegno di cura potrà decorrere dalla data di presentazione della domanda se il richiedente può documentare le spese sostenute ed è già in possesso di un regolare contratto di assunzione del personale addetto all'assistenza, anche per il tramite di un organismo del Terzo Settore o dalla data di decorrenza del contratto qualora questo venga stipulato successivamente al riconoscimento del beneficio. Nel caso di assistenza diretta il servizio di assistenza domiciliare potrà decorrere solo successivamente alla sottoscrizione del PAI e l'importo riconosciuto sarà erogato in ore di assistenza domiciliare determinate sulla base del costo della prestazione richiesto dall'organismo appositamente individuato.

Qualora, esaurita la graduatoria, risulti un avanzo delle risorse economiche destinate all'erogazione dell'assegno di cura, l'Ufficio di Piano si riserva la facoltà di utilizzare le stesse, in favore degli ammessi, per ampliare il periodo di erogazione oltre i 6 mesi già concessi e comunque per un periodo complessivo non superiore ai 12 mesi.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate entro le ore **12 del 09/07/2021** esclusivamente online accedendo al sito internet del comune di residenza www.comune.civitavecchia.rm.it, www.comune.santamarinella.rm.it, www.comune.allumiere.rm.it, www.comune.tolfa.rm.it.

Comunque i cittadini, in possesso dei requisiti, compresi coloro che stanno già beneficiando delle prestazioni suddette potranno presentare domanda esclusivamente online accedendo al seguente link tramite utilizzo dello SPID:

https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=DIS_004

Qualora siano impossibilitati a farlo autonomamente, per la compilazione della domanda online, gli interessati potranno rivolgersi al PUA, situato nella sede del proprio comune di residenza, raggiungibile sia telefonicamente che presso le varie sedi territoriali solo previo appuntamento:

A Civitavecchia c/o Poliambulatorio ASL via Etruria n. 34 Tel. 3346195660 (chiamare lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 14,00; martedì e giovedì dalle 13,00 alle ore 14,00)

A Santa Marinella c/o Poliambulatorio ASL via Valdambriani n. 115 Tel. 3387287866 (chiamare martedì dalle 14,00 alle 17,30, mercoledì dalle 8,00 alle 13,00, giovedì dalle 9,00 alle 13,00/dalle 14,00 alle 17,30)

A Tolfa c/o Poliambulatorio ASL largo Donatori del sangue n. 13 Tel. 3387287866 (chiamare martedì dalle 8,00 alle 13,00)

Ad Allumiere c/o Poliambulatorio ASL via Civitavecchia n. 10 Tel. 3387287866 (chiamare lunedì dalle 8,00 alle 13,00).

Per informazioni ci si può rivolgere anche ai Servizi Sociali del Comune di residenza.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità della persona non autosufficiente e del rappresentante legale ai sensi di legge (Tutore, Amministratore di Sostegno o genitore solo in caso di minori, persona incaricata a seguito di procura) qualora la domanda sia presentata da quest'ultimo;

copia del provvedimento di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno o della procura (se la domanda è presentata da persona incarica di svolgere tali funzioni);

Certificato attestante il grado di non autosufficienza da compilarsi a cura del Medico curante da rendere su apposita modulistica;

dichiarazione, da redigere su apposita modulistica, rilasciata dal genitore che non provvede alla presentazione dell'istanza (non figura come richiedente) di adesione all'attivazione degli interventi richiesti in favore del minore e copia del suo documento di riconoscimento (solo nel caso di richiesta di accesso ad interventi assistenziali in favore di minori, e nel caso in cui non vi sia un affidamento del minore in via esclusiva ad un solo genitore).

eventuale copia del decreto del Tribunale attestante l'affidamento del minore in via esclusiva ad un solo genitore;

contratto di assunzione del personale di assistenza se già in possesso;

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente dall'interessato, purché ne abbia la facoltà, o da chi ne ha la rappresentanza legale (Amministratore di Sostegno, Tutore o genitore solo nel caso in cui il richiedente sia minorenne) **pena l'inammissibilità.**

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE

L'istruttoria della domanda viene eseguita dal Servizio Sociale di residenza che verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico per l'ammissibilità della domanda.

Nel caso di esito negativo dell'istruttoria, il Servizio Sociale di residenza comunicherà al richiedente, tramite piattaforma online appositamente istituita, l'inammissibilità della domanda.

Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, il Servizio Sociale del Comune di residenza trasmetterà, non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del presente avviso pubblico, la valutazione dell'istanza comprensiva dell'attribuzione del relativo punteggio, all'Ufficio di Piano che provvederà a redigere la relativa graduatoria degli aventi diritto sulla base dei criteri definiti per l'erogazione degli assegni di cura a persone non autosufficienti. L'accesso alla prestazione verrà effettuato sulla disponibilità dei fondi.

La graduatoria degli aventi diritto sarà trasmessa dall'Ufficio di Piano ai Servizi Sociali territoriali i quali provvederanno a comunicare agli interessati l'esito dell'istruttoria tramite piattaforma online appositamente istituita.

Per ogni cittadino ammesso al contributo verrà predisposto, a cura del Servizio Sociale del Comune di residenza, un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) condiviso con lo stesso beneficiario. Verrà, inoltre, richiesta la sottoscrizione di apposito atto di impegno. La mancata sottoscrizione del PAI o dell'atto di impegno da parte del beneficiario o del rappresentante legale (genitore esercente la responsabilità genitoriale in caso di minori, Amministratore di Sostegno, Tutore o persona incaricata con procura) non darà seguito all'erogazione della provvidenza economica anche se la stessa è stata già determinata.

Solo in caso di mancata sottoscrizione del Piano o dell'atto di impegno per decesso del beneficiario (avvenuto dopo l'acquisizione e la protocollazione della domanda), l'assegno di cura potrà essere riconosciuto dalla data di presentazione della domanda se il richiedente era già in possesso di un regolare contratto di assunzione del personale addetto all'assistenza o dalla data di decorrenza del contratto, qualora questo sia stato stipulato successivamente alla presentazione dell'istanza, e fino alla data del decesso, purché, nella domanda sia stato indicato l'iban del beneficiario o del genitore (solo quando il beneficiario è minorenne) e la stessa sia stata inoltrata esclusivamente dal beneficiario o

dal rappresentante legale. Ai fini dell'erogazione dell'assegno di cura rimane comunque sempre l'obbligo di documentare le spese sostenute. I cittadini che avranno l'accesso all'assegno di cura dovranno mantenere le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione per tutto il periodo di erogazione, pena la revoca del beneficio.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI

L'erogazione dei contributi economici avverrà mensilmente mediante bonifico bancario in favore della persona non autosufficiente o in caso di prestazione rivolta a minore in favore del genitore . Il rimborso delle spese sostenute dal beneficiario in nessun caso potrà superare l'importo del contributo economico riconosciuto e sarà erogato solo sulla base della rendicontazione delle stesse. Le richieste verranno evase nei limiti delle risorse disponibili in osservanza dei criteri del presente avviso e dei criteri per l'erogazione degli assegni di cura. Sono rimborsabili esclusivamente le spese derivanti dal contratto con l'organismo del terzo settore o con l'assistente alla persona iscritti negli appositi registri.

DECORRENZA DEL CONTRIBUTO

Nel caso di assistenza domiciliare indiretta l'assegno di cura potrà essere riconosciuto dalla data di presentazione della domanda se il richiedente era già in possesso di un regolare contratto di assunzione del personale addetto all'assistenza o dalla data di decorrenza del contratto, qualora questo sia stato stipulato successivamente al riconoscimento del beneficio. Ai fini della liquidazione del contributo, per il periodo riconosciuto, il beneficiario è comunque tenuto a documentare anche la spesa mensile sostenuta per l'assistenza. In assenza della stessa non si potrà procedere all'erogazione dell'assegno di cura.

Nel caso di assistenza domiciliare diretta il servizio potrà decorrere solo successivamente alla sottoscrizione del PAI e comunque può essere attivato dall' 1 o dal 15 di ogni mese in considerazione dei tempi necessari al Servizio Sociale di residenza e all'Ufficio di Piano per concludere la relativa procedura amministrativa.

Per quanto non espressamente specificato nel presente avviso pubblico si rimanda ai criteri per l'erogazione degli assegni di cura in favore di persone non autosufficienti.

**Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Maria Grazia Coccetti**